

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'energia (UFE)  
Strategia Energetica 2050  
3003 Berna

*Anticipata per e-mail a:*  
[energiestrategie@bfe.admin.ch](mailto:energiestrategie@bfe.admin.ch)

### **Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: Avvio della procedura di consultazione sulle modifiche di ordinanza**

Signora Presidente della Confederazione,  
gentili signore, egregi signori

Il Consiglio di Stato ha preso atto della consultazione relativa agli adeguamenti resisi necessari a livello di ordinanze nel quadro del primo pacchetto di misure della Strategia Energetica 2050, confermandovi **di sostenere e condividere pienamente le argomentazioni formulate dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK) presentate con lettera del 10 marzo 2017 all'attenzione dell'ufficio federale dell'energia**. In aggiunta e a complemento di quanto indicato nel preavviso EnDK rileviamo quanto segue.

A titolo generale ribadiamo il sostegno all'applicazione del primo pacchetto di misure e le modifiche normative proposte. In effetti, le modifiche della Legge sull'energia, poi riportate nelle ordinanze sottoposte a consultazione, portano diversi vantaggi, tra cui la partecipazione dei produttori di energia rinnovabile ai rischi di mercato e una riforma a tendere della promozione delle energie rinnovabili.

Questo primo pacchetto stabilisce il principio secondo cui le energie rinnovabili, idroelettrico incluso, rientrano nell'interesse nazionale e pone lo sfruttamento di quelle indigene e l'aumento della loro quota quali fattori determinanti per l'interesse del Paese. In questo senso vengono introdotti anche i necessari dispositivi per una ponderazione degli interessi fra sfruttamento e protezione. Condividiamo pienamente il sostegno all'idroelettrico come settore fondamentale per la produzione di energia elettrica indigena da fonte rinnovabile, nonostante le difficili condizioni di mercato. Infatti, nell'ambito delle misure di potenziamento delle energie rinnovabili s'inserisce il sostegno all'idroelettrico tramite il premio di mercato per gli impianti idroelettrici già esistenti (nuovo art. 30 Legge federale sull'energia, LEne del 30 settembre 2016) e i contributi di investimento per nuovi impianti (nuovo art. 26 LEne). Queste misure rappresentano un primo concreto e importante sostegno al settore idroelettrico e anche alle zone periferiche di montagna. Esse rappresentano comunque soltanto delle misure parziali e limitate nel tempo per risolvere i problemi del settore idroelettrico e dovranno essere seguite da ulteriori misure a sostegno del settore.

Il primo pacchetto non risolve in questo senso la questione dell'esistenza e della competitività del settore idroelettrico a lungo termine, aspetto questo che richiede l'elaborazione di un nuovo modello di mercato che valorizzi la produzione svizzera rinnovabile. Nonostante le centrali nucleari potranno partecipare con un contributo importante all'approvvigionamento di energia elettrica ancora per diversi anni in questa fase di transizione, è fondamentale valutare e definire da subito il nuovo modello conforme al mercato come stabilisce il nuovo art. 30 cpv. 5 LEnE.

Se dal punto di vista legislativo i nuovi dispositivi previsti dalla nuova LEnE sono condivisi e sostenuti, dal punto di vista pratico ed operativo le modifiche di ordinanze proposte non convincono. Alcune novità potrebbero infatti complicare un settore già attualmente molto vasto, articolato e complesso. Da un lato le aziende idroelettriche e i gestori di rete verrebbero caricati con nuovi e onerosi compiti tecnici e burocratici, dall'altro il consumatore/produttore si vedrebbe confrontato con nuove e complicate regole tecniche e commerciali che potrebbero creare confusione e malumori. E' quindi necessario garantire le indispensabili condizioni affinché l'intento politico e di conseguenza lo stimolo per compiere piccoli o grandi investimenti nella produzione indigena rinnovabile non vengano meno a causa di eccessive complicazioni burocratiche definite con queste nuove ordinanze.

La nuova base legale dovrà pertanto trovare le soluzioni adeguate per rispondere alle esigenze del mercato, valorizzando maggiormente il consumo locale delle energie rinnovabili, il risparmio energetico e l'efficienza energetica senza però imporre misure sproporzionate in termini di controllo e burocratico, che si ripercuoterebbero indubbiamente sul prezzo finale dell'energia.

Nello specifico delle singole ordinanze in aggiunta e a complemento di quanto contenuto nelle osservazioni della EnDK rileviamo quanto segue:

## **1. *Revisione totale dell'ordinanza del 7 dicembre sull'energia (OEn)***

### **1.1. *In generale***

La revisione totale, che in generale condividiamo, ha semplificato notevolmente l'ordinanza sull'energia vigente limitandola ai principi fondamentali e alle descrizioni di base, così da ottenere una consultazione ed una lettura decisamente più efficace.

Sosteniamo in particolare l'ampiamiento degli ambiti di promozione (tra cui le misure di efficienza nell'ambito del settore della produzione e della distribuzione di elettricità, così come dell'impiego diretto della geotermia da riserve naturali di acqua calda), le agevolazioni fiscali più flessibili nel settore degli edifici che, permettendo di detrarre anche i costi di demolizione sostenuti in vista della costruzione di un edificio sostitutivo, renderanno più interessanti i risanamenti totali rispetto a quelli parziali.

Per quanto riguarda invece le modifiche legate al mercato dell'elettricità segnaliamo che il nuovo concetto di consumo proprio esteso al luogo di produzione, e non più legato unicamente al fondo dove l'impianto è realizzato, rischia di aumentare i costi a carico delle aziende di distribuzione locale sia dal profilo tecnico che burocratico. Questo nuovo approccio sarà infatti difficilmente applicabile al nostro territorio e alle esigenze di manutenzione delle linee di distribuzione locali. Inoltre, considerato quanto accaduto negli ultimi anni con le comunità di autoconsumo, sussiste il rischio che questa nuova pratica aumenti in maniera elevata i casi critici o ambigui. Casi che in seguito potrebbero sfociare in contenziosi e procedure ricorsuali.

### **1.2. *Capitolo 3: Pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili***

#### ***Sezione 2: Interesse nazionale***

#### ***Art. 8: Impianti idroelettrici di interesse nazionale***

L'articolo 8 OEn attribuisce importanza nazionale – e pertanto sottoposto a ponderazione di interessi con pari dignità di un oggetto inventariato secondo l'art. 6 LPN – ad un impianto con una produzione di 20 GWh/anno (nuovo impianto), rispettivamente di 10 GWh/anno

(ampliamento o rinnovo di un impianto esistente). Riteniamo che tali valori siano di principio accettabili. Essi permettono in particolare di valutare con prudenza la realizzazione di nuove piccole centrali il cui impatto sui paesaggi IFP, intimamente legati alla componente acquatica, potrebbe essere pregiudizievole a fronte di un contributo limitato alla politica energetica.

I limiti summenzionati di 20 GWh rispettivamente di 100 MW potrebbero comunque risultare troppo penalizzanti in determinate condizioni, considerato che il limite di produzione deriva da una soglia fissa, pari al 20% dell'obiettivo di aumento annuale. Per le centrali a pompaggio/turbinaggio l'interesse nazionale è fissato a partire da una potenza installata di 100 MW; questo limite non viene però esplicitato.

Il raggiungimento di determinati obiettivi di politica energetico-climatica tramite un aumento della produzione di energia rinnovabile indigena, così da ridurre il consumo di energie fossili e la dipendenza dall'estero, dovrebbe pertanto essere possibile grazie a limiti adeguati alla tipologia di impianto ed alla specificità locale. Per questo motivo si chiede di introdurre una flessibilizzazione dei limiti, in particolare portando la potenza degli impianti di pompaggio da 100 a 50 MW, e di prevedere una possibilità di deroga per il limite di produzione in caso di giustificati motivi nell'ambito della politica energetica cantonale.

### 1.3. Capitolo 5: Bandi di gara per misure di efficienza, contributi per ...

#### Sezione 3: Indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici

Sebbene il rapporto esplicativo indichi che gli articoli da 30 a 36 non subiscano modifiche sostanziali, rileviamo che alcuni dispositivi mettono in dubbio, o indeboliscono, la garanzia di indennizzo per le misure di risanamento realizzate. Vista l'attuale situazione delicata del settore idroelettrico e la fragile competitività delle aziende attive nel settore, riteniamo che l'adozione di dispositivi che presentano delle insicurezze in merito alla copertura finanziaria degli interventi futuri di risanamento non possano essere condivise.

Nella nostra precedente presa di posizione sull'indagine conoscitiva concernente la modifica dell'ordinanza dell'energia del 27 gennaio 2016 (risoluzione governativa n. 276) avevamo sottolineato l'importanza di adottare regole chiare per il disciplinamento delle modalità di calcolo dei costi computabili per il risanamento degli impianti idroelettrici, garantendo nel contempo i contributi finanziari necessari. Diversi passi nella giusta direzione sono stati intrapresi; tuttavia vi sono degli aspetti che necessitano spiegazioni ed eventualmente modifiche, ad esempio come quelle formulate qui di seguito.

#### Art. 32: Garanzia dell'indennizzo

La seconda frase del capoverso 3 introduce un elemento di insicurezza in quanto prevede una valutazione ulteriore, e quindi nessuna garanzia di indennizzo, in caso di costi supplementari. A nostro avviso, se i costi supplementari non sono causati chiaramente dal titolare dell'impianto idroelettrico, gli stessi dovranno essere riconosciuti dopo le dovute verifiche, senza essere oggetto di un secondo e ulteriore riesame e di una relativa decisione di indennizzo ai sensi dei capoversi 1 e 2. Del resto, anche al capoverso 2 viene introdotto il concetto di "ammontare presunto" che dovrà tuttavia essere garantito a consuntivo. Si tratta di adottare le modalità più appropriate per tenere sotto controllo i costi senza tuttavia mettere in dubbio la garanzia dell'indennizzo completo.

Per questo motivo proponiamo lo stralcio della seconda frase del terzo paragrafo: **Se i costi supplementari sono rilevanti, si applica per analogia la procedura conformemente ai capoversi 1 e 2.**

#### Art. 33: Piano di pagamento

Con il primo capoverso di questo articolo si definisce la possibilità per l'UFAM di elaborare un piano di pagamento nell'eventualità in cui le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili. L'articolo non contiene tuttavia indicazioni chiare sulle modalità e sulle deroghe per gli eventuali termini da rispettare.

Per questo motivo suggeriamo quindi che venga previsto esplicitamente il principio secondo cui, in assenza dei mezzi finanziari necessari, non è possibile avviare la realizzazione delle opere (visto che non sussisterebbe la garanzia dell'indennizzo), ciò che comporterà la proroga della decisione di risanamento.

Proponiamo pertanto di completare l'articolo nel modo seguente: **Le misure di risanamento previste possono essere realizzate soltanto dopo che saranno date le necessarie garanzie e la disponibilità per il finanziamento.**

*Art. 34: Pagamento dell'indennizzo e restituzione*

Premesso che esiste già un'ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio per il risanamento di centrali idroelettriche (OCRC, RS 730.014.1), che tuttavia non viene menzionata in questo articolo, rileviamo che le nostre precedenti osservazioni formulate nel sopraccitato preavviso del 27 gennaio 2016 sono state debitamente e completamente considerate.

Riteniamo pertanto opportuno modificare l'allegato 3 numero 3 citato all'art. 34 cpv. 2, inserendo nei costi computabili anche i costi di progettazione, i costi del capitale, i costi di manutenzione delle opere realizzate per il risanamento e l'onere a carico dell'amministrazione cantonale.

**2. Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn)**

*2.1. In generale*

Questa nuova ordinanza costituisce parte integrante degli adeguamenti necessari a livello di ordinanza nell'ambito del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050.

Per quanto riguarda il Nuovo sistema di remunerazione SRIE, pur comprendendo la necessità di modificare l'attuale sistema basato sulla copertura dei costi di investimento (RIC), non emerge chiaramente l'efficacia della nuova proposta basata sui costi di produzione SRIE (circa 80% della vecchia RIC) e la commercializzazione diretta obbligatoria dell'energia elettrica per gli impianti con una potenza superiore a 30 kW. Queste modifiche introducono nuove regole e nuove procedure in un settore già molto complesso e in cui molti privati senza alcuna formazione tecnica specifica nel settore della distribuzione dell'energia elettrica realizzano e gestiscono impianti fotovoltaici.

*2.2. Capitolo 2: Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità*

*Sezione 2: Commercializzazione diretta e immissione in rete ...*

*Art. 14: Partecipazione degli impianti fotovoltaici*

Questo articolo definisce le regole per quanto riguarda il sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni (potenza a partire da 100 kW (art. 8 OPEn)). Considerato che la legge sull'energia (art. 19 LEnE cpv. 4, lett. b., del 30 settembre 2016) esclude unicamente gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW, non si capisce cosa succederà con gli impianti fra 30 e 100 kW di potenza.

Proponiamo pertanto all'UFE di verificare la consistenza giuridica della norma in questione rispetto alla legge.

*Art. 15: Commercializzazione diretta*

Secondo il cpv. 1 di questo articolo non sussiste l'obbligo della commercializzazione diretta ai sensi dell'art. 21 della legge per gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore ai 30 kW. La scelta di questo limite non trova una specifica spiegazione nel rapporto. In mancanza di valutazioni pertinenti, proponiamo tuttavia di allineare questo limite con quello di 100 kW che differenzia gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni; ciò permette di considerare lo stesso limite di potenza, che permette l'accesso al sistema di incentivazione denominato remunerazione unica.

Nell'ottica di un miglior sfruttamento delle superfici esistenti sono da prevedere in futuro maggiori investimenti su tetti di grandi stabili o capannoni industriali, per cui, considerando l'importante consumo proprio e fissando il limite per l'obbligo della commercializzazione diretta a partire da potenze superiori ai 100 kW, sussisterà comunque un interesse economico. Infatti, a differenza di impianti più piccoli, in questi casi l'onere per la commercializzazione risulterà ancora sostenibile grazie ad una quantità di energia da vendere sempre interessante.

Proponiamo di modificare l'articolo nella maniera seguente: <sup>1</sup>Dall'obbligo della commercializzazione diretta (art. 21 LEne) sono esclusi i gestori di impianti nuovi con una potenza inferiore a **30 100 kW**.

*Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa*

*Art. 21: Smantellamento delle liste d'attesa*

Nella lettera accompagnatoria viene espressamente richiesto di esprimersi sulle 2 varianti presentate inerenti la gestione della lista di attesa per la remunerazione per l'immissione in rete degli impianti fotovoltaici. In sostanza la variante B riprende quanto in vigore attualmente ed è basata unicamente sulla data di inoltro della domanda preliminare. La variante A invece, oltre alla data di inoltro, introduce delle priorità a dipendenza della data di realizzazione. Introducendo queste priorità verrebbe meno l'obiettivo di realizzare il maggior numero di impianti, così da incrementare la produzione rinnovabile, e inoltre modificherebbe le regole attuali secondo le quali molti impianti sono in lista d'attesa da anni.

Proponiamo di mantenere il sistema attuale, ossia Variante B

2.3. *Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti idroelettrici*

*Sezione 1: Disposizioni generali*

*Art. 51: Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento*

Premesso che il limite per definire se un ampliamento è considerevole o meno deve essere fissato con parametri oggettivi e misurabili, e quindi non dipende dalla modalità con cui lo si raggiunge, riteniamo limitante e inesatto indicare unicamente le misure edili tralasciando quelle elettromeccaniche o tecniche in generale. Per quanto concerne il limite di almeno il 20% d'aumento della produzione netta annua per essere considerato come ampliamento considerevole, esso, in un'ottica di ammodernamento/ampliamento degli impianti esistenti – che è un obiettivo dichiarato della politica climatica-energetica – potrebbe risultare elevato per piccoli-medi impianti.

Proponiamo di modificare l'articolo nella maniera seguente: <sup>1</sup>L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole, quando mediante misure edili o tecniche:....  
e di valutare una riduzione del limite alla lettera e) del cpv. 1: produzione netta annua ...viene aumentata di almeno il **20 10 (o 15) per cento o di 30 GWh**.

*Sezione 2: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW e lista d'attesa*

*Art. 53: Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento e Art. 54: Lista d'attesa*

Questi due articoli introducono dei criteri differenti per gli impianti idroelettrici con una potenza inferiore ai 10 MW rispetto agli impianti più grandi. A nostro modo di vedere i contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici devono aiutare tutti gli impianti idroelettrici fissando regole su basi comuni. Dapprima devono essere definiti e assegnati i mezzi finanziari disponibili secondo l'ordinanza sull'energia (art. 38 OEn) con tempistiche fisse (ad esempio ogni 2 anni), in seguito bisogna definire dei criteri, quali l'efficacia dell'investimento ad esempio con un rapporto tra franco investito e kWh prodotto in più.

Proponiamo di rivedere gli articoli 53 e 54 adattandoli agli articoli 55 e 56.

#### Sezione 4: Procedura di domanda

##### Art. 57: Domanda

L'articolo stabilisce che una domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento può essere inoltrata solo quando sussiste una licenza di costruzione cresciuta in giudicato o, in caso di progetti non soggetti a licenza, quando è possibile avviare i lavori. Pur comprendendo la necessità e la volontà di finanziare soltanto i progetti che hanno già raggiunto uno stadio più maturo, rileviamo che prima di approvare dei crediti di progettazione per dei progetti il cui finanziamento dipende da questo contributo, è necessario poter disporre di una certa garanzia. In questo senso, vincolare l'invio della domanda unicamente dopo l'ottenimento della licenza di costruzione non va sicuramente nella direzione voluta di sostenere questi investimenti. Considerato poi che spesso l'ampliamento o il rinnovo degli impianti necessitano di una nuova concessione, risulta fondamentale poter avere la possibilità di inoltrare la domanda prima dell'avvio di queste procedure autorizzative. A nostro avviso è più efficace approvare e sostenere dei progetti con una garanzia di principio a condizione che entro un determinato termine sia poi confermata la volontà realizzativa presentando la licenza edilizia.

Proponiamo di modificare il capoverso 2 nella maniera seguente: <sup>2</sup>Essa può essere inoltrata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione cresciuta in giudicato, o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che o in casi giustificati quando il progetto è pronto alla realizzazione. In questi casi la licenza di costruzione dovrà essere presentata entro due anni dall'ottenimento della garanzia di principio, altrimenti quest'ultima è annullata.

##### Sezione 5: Criteri di calcolo

I criteri di calcolo indicati negli articoli da 65 a 71 non sono sufficientemente precisi e comportano un rischio di insicurezza che occorre correggere, trovando una definizione semplice e univoca degli stessi.

Questa sezione richiede quindi delle modifiche sostanziali da condividere con i Cantoni e con i rappresentanti del settore idroelettrico, produttori.

#### 2.4. Capitolo 7: Premio di mercato per l'elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni

Nell'ambito delle misure di potenziamento delle energie rinnovabili s'inserisce il sostegno all'idroelettrico deciso dal Parlamento tramite il premio di mercato per gli impianti idroelettrici già esistenti (nuovo art. 30 LEné). Questo sostegno, che salutiamo favorevolmente, non deve tuttavia essere ostacolato da regole d'applicazione complicate o poco praticabili. In questo senso è fondamentale valutare le proposte con i diretti interessati per trovare soluzioni che si basino sulle attività e sulle regole esistenti del mercato elettrico. L'obiettivo comune dev'essere quello di stabilire regole condivise, semplici e applicabili senza creare un apparato complesso ed eccessivamente burocratico.

Proponiamo pertanto che questa sezione venga valutata e discussa in maniera approfondita con i rappresentanti del settore e dei Cantoni produttori.

Attiriamo inoltre l'attenzione sul fatto che il rapporto esplicativo (ma non l'ordinanza) risulta in contrasto con la volontà espressa dal Parlamento con l'approvazione del premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici (art. 30 e segg. LEné). Nel rapporto esplicativo a pag. 26 nelle osservazioni in merito all'art. 95 viene indicato "Chi ottiene un contributo d'investimento è pure esonerato durante un periodo di 10 anni dal canone per i diritti d'acqua, il quale, ovviamente, non è neppure computabile per il premio di mercato." La volontà espressa dal parlamento non coincide con quanto indicato nel rapporto esplicativo. La stessa LEné non contiene alcun riferimento in questo senso. A nostro avviso la frase del rapporto esplicativo deve quindi essere eliminata.

## 2.5. Allegati

La tutela della protezione della natura e del paesaggio richiede anche una dovuta attenzione a livello del collaudo di messa in esercizio di impianti idroelettrici, eolici, geotermici e a biomassa. Considerato che tali impianti implicano pressoché sempre misure di mitigazione/compensazione degli impatti, queste dovrebbero essere debitamente menzionate, ad esempio nel punto riferito alla messa in esercizio.

Proponiamo di introdurre negli allegati 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5 al capitolo Notifica di messa in esercizio anche eventuali misure di verifica e collaudo del rispetto delle disposizioni di protezione della natura e del paesaggio (per esempio integrazione architettonica/paesaggistica degli interventi, materiali e colori utilizzati,...).

## 3. **Revisione parziale dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>; RS 641.711)**

### 3.1. *In generale*

In generale sosteniamo le modifiche proposte con la presente revisione parziale dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>, malgrado il settore dei trasporti sia toccato solo in modo marginale dalla politica climatica svizzera. Settore questo che detiene una responsabilità importante nel processo del riscaldamento climatico globale e dovrebbe perciò contribuire in maniera più marcata alla riduzione delle emissioni di gas serra. Siamo dell'avviso che non sia opportuno introdurre nuove facilitazioni e alleggerimenti relativi al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Raccomandiamo per contro di rimanere allineati con le disposizioni legislative vigenti a livello di UE, sia a livello di computo delle emissioni, quanto delle modalità, promuovendo parallelamente un'informazione più trasparente in questo settore.

### 3.2. *Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO<sub>2</sub>*

#### *Sezione 1: Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici*

Il potenziamento e il cambiamento di sistema del Programma Edifici (fusione delle due parti A e B) permetterà ai Cantoni di gestire in maniera più efficace i contributi globali, come pure la comunicazione e l'informazione verso tutti i possibili utenti e beneficiari dei programmi promozionali. Nonostante l'UFE rimanga l'organo responsabile per la comunicazione a livello nazionale, proprio per le caratteristiche culturali, linguistiche e territoriali proprie del Cantone Ticino, auspichiamo un maggior coinvolgimento in queste attività.

Nell'articolo 104 capoverso 2 vengono stabilite le misure che non danno diritto all'ottenimento dei contributi globali. Siamo concordi con l'obiettivo di esclusione di conteggi doppi o di una computazione doppia degli effetti, ma ci permettiamo di rendere attenti sul fatto che non risulta facile ai Cantoni garantire un controllo efficace in tal senso in particolare per quanto riguarda le organizzazioni private (fatta eccezione per quelle più conosciute, come *Klik* o *Centesimo per il clima*).

Vogliate gradire, signora Presidente della Confederazione, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Manuele Bertoli

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri

---

Copia p. c.:

- Dipartimento delle finanze e dell'economia ([dfc-dir@ti.ch](mailto:dfc-dir@ti.ch))
- Dipartimento del territorio ([dt-dir@ti.ch](mailto:dt-dir@ti.ch))
- Divisione delle risorse ([dfc-dr@ti.ch](mailto:dfc-dr@ti.ch))
- Divisione dell'ambiente ([dt-da@ti.ch](mailto:dt-da@ti.ch))
- Sezione protezione aria, acqua e suolo ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch))
- Sezione dello sviluppo territoriale ([dt-sst@ti.ch](mailto:dt-sst@ti.ch))
- Ufficio dell'energia ([dfc-energia@ti.ch](mailto:dfc-energia@ti.ch))
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch))
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch))
- Pubblicazione in internet